

## Dettagli legge

### Lavori Pubblici

#### Costruzioni

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990 altro settore Strutture documento Decreto Ministeriale data - numero documento 01 aprile 1989 - n. 121 data - numero fonte - n. organo emanante Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990. D.L. 1 APRILE 1989, n. 121 Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; Emanando il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990. 2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti: a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà; b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato; c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo; d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici. 3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza. 4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'art. 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2. 5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 (1) agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992 (2). La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 6 aprile 1989, n. 80] (2) Il termine è stato prorogato al 30 agosto 1992 dall'art. 17 della L. 20.05.1991, n. 158. Art. 2. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati. 2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. 3. L'approvazione assunta all'unanimità

sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.05.1989 n. 205 ALL UNICO] All'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei componenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di esso entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche>>. Art. 3. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990 (1), predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento. 3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti. (1) Il termine è statp differito al 15 settembre 1992 dall'art. 2 della L. 18.03.1991, n. 99. Art. 4. 1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'art. 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 584. 2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'art. 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. 3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza. 4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.05.1989 n. 205 ALL UNICO] All'art. 4: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: <<1-bis. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonchè quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatrici. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono...

[Continua nel file zip allegato] <http://www.chimici.info/>